

COMUNE DI DECOLLATURA

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO (artt. 90 - 91 D.lgs. 163/2006)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO NR. 34 DEL 3/11/2011

ART.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per l'affidamento a professionisti esterni di incarichi d'importo inferiore a 100.000,00 euro. relativi alla ,progettazione preliminare. definitiva, esecutiva, alla direzione dei lavori, . al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al collaudo. a rilievi topografici ed edilizi. stime, pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti indagini e studi geologici e/o perizie geotecniche e delle e connesse attività tecnico - amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al Responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti. nel rispetto del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006 nr.163 (nel prosieguo "Codice").
2. Ai fini del presente regolamento di cui al comma 1 sono denominati Servizi Tecnici

ART.2

Attivazione della procedura

1. Le procedure relative all'affidamento esterno di "servizi tecnici". possono essere attivate solo dopo che il Responsabile Unico del Procedimento abbia accertato la carenza di personale tecnico nell'organico.
2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo , l'accertamento di carenza in organico, dichiarato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 90. comma 6. del D.Lgs. 163/ 2006 e s.m.i., può essere motivato anche dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi.

ART.3

Costituzione dell'Albo dei professionisti

1. E' istituito l'Albo dei professionisti per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art.1 , da utilizzare in relazione alla tipologia ed alle esigenze tecniche.
2. L'Albo e costituito da **6** elenchi relativi alle diverse tipologie di servizi che il Comune può affidare dare all'esterno, nello specifico:
 - elenco a)** –Progettazione;
 - elenco b)** -Direzione Lavori ;
 - elenco c)** -Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - elenco d)** -Collaudo;
 - elenco e)** – Rilievi topografici, stime, pratiche catastali, frazionamenti e accatastamenti;
 - elenco f)** -Studi geologici e/o perizie geotecniche.

ART. 4

Formazione, gestione e aggiornamento dell'Albo

1. In prima applicazione, l'iscrizione all'Albo è disposta con apposito Avviso Pubblico redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, contenente i termini e le specifiche modalità per l' iscrizione:
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo i soggetti interessati devono presentare istanza di inserimento indirizzata al Comune di Decollatura: l' istanza, in busta chiusa debitamente sigillata, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a.** Scheda tecnica-curriculum professionale. indicante l' elenco o gli elenchi (massimo tre) nei quali si richiede l' inserimento, con specificazione negli ultimi cinque anni;
 - b.** Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa.
1. L'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva. né parimenti né prevede alcuna graduatoria di merito ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione. incarichi professionali per le prestazioni di cui all'art. 1.
2. L'acquisizione dell'istanza e l' inserimento nell'Albo non comporterà, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione. né l' attribuzione di alcun diritto al soggetto inserito in elenco in ordine all'eventuale conferimento.
3. Le associazioni di professionisti dovranno prevedere. obbligatoriamente. la presenza di un "giovane" professionista. abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni.
4. Gli elenchi formati per ogni tipologia di incarico di cui al comma 2 dell'articolo 3, hanno validità triennale. In ogni caso gli elenchi sono aggiornati annualmente. con le nuove istanze che dovranno pervenire entro il **30 novembre** di ogni anno: la stessa scadenza e richiesta per i professionisti già inclusi che vogliono comunicare ulteriori titoli nel frattempo acquisiti.

5. Al decorrere del terzo anno dalla formazione dell'Albo, il Responsabile dell'Area tecnica del Comune provvede a redigere un nuovo Avviso Pubblico per la formazione dei nuovi elenchi di professionisti, da aggiornare annualmente per il successivo triennio ed in sintonia con le eventuali successive modificazioni delle norme in materia;

6. L'accettazione delle domande di inserimento, le verifiche e gli aggiornamenti annuali.

nonché gli esami delle nuove istanze saranno effettuate da un'apposita commissione presieduta dal Responsabile dell'Area Tecnica e da due collaboratori scelti da quest' ultimo nell'ambito dei dipendenti dell'ufficio tecnico comunale:

1. In caso di carenza di capacità tecniche per le valutazioni delle domande di inserimento, Il Responsabile dell'Area tecnica può nominare tecnici e/o professionisti esterni all'interno della commissione di cui al comma precedente, nei modi disposti dall'Art. 11) del presente Regolamento.

10. La commissione ha l'obbligo di esprimersi e rendere pubblici gli esiti entro il 30 dicembre di ogni anno.

ART.5

Cancellazione dall' Albo

1. La cancellazione dei professionisti dall'Albo avverrà automaticamente nei casi seguenti:

a) alloscadere dell'anno solare, qualora non pervenga, entro il 30 novembre di ogni anno (successivo a quello di iscrizione) la richiesta di conferma di iscrizione;

b) qualora non permangano i requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;

c) nel caso in cui i professionisti invitati non presentino per due volte consecutive l'offerta richiesta o presentino offerte per le quali l'Amministrazione rilevi gravi anomalie;

d) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Amministrazione.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei professionisti potrà essere altresì adottato su motivata proposta degli Uffici competenti.

3. Della cancellazione dall'Albo verrà data comunicazione al interessato.

4' L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione dei professionisti cancellati

ART.6

Procedure di affidamento

1. I "servizi tecnici" il cui importo è inferiore a **20.000,00** euro sono acquisiti in economia ai sensi dell'art.267, comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 nr.207 anche mediante affidamento diretto a cura del Dirigente unico (Responsabile unico del procedimento) a professionista iscritto nell'Albo dei professionisti, ferma restando

l'effettiva competenza nel settore oggetto dell'incarico, rilevabile dalla scheda tecnica- curriculum e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In tal caso l'importo della prestazione viene negoziato fra il Responsabile unico del Procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.

2. I "servizi tecnici" il cui importo stimato è pari o superiore a **20.000,00** euro e inferiore a **100.000,00** euro sono acquisiti tra i professionisti iscritti all'Albo nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza:

- a) **Non discriminazione:** è vietata ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi;
- b) **Parità di trattamento:** è obbligatoria l'unicità dei criteri selettivi dei soggetti;
- c) **Proporzionalità:** è obbligatorio uno stretto legame tra quello che l'Amministrazione chiede al mercato ed i requisiti che i soggetti devono possedere per concorrere all'affidamento. I requisiti richiesti devono essere proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento;
- d) **Trasparenza:** è obbligatoria la pubblicità delle determinazioni assunte compiendo ogni attività attinente in modo visibile a tutti.

3. Il Dirigente (Responsabile unico del procedimento) effettua l'affidamento dei "servizi tecnici" di cui al comma 2 all'Operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. La scelta dell'Operatore economico di cui al comma 3 avviene tramite la selezione di cinque o più operatori da un elenco dell'Albo.

5. I cinque o più operatori da invitare possono essere scelti direttamente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in base alle specifiche competenze curriculari o tramite sorteggio, si può affidare al massimo l'incarico nell'arco dell'anno solare, e ogni operatore può essere invitato per un massimo di 3 volte nel corso dello stesso anno.

ART.7

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.2 ed al di sotto del limite di 20.000,00 euro, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione in via diretta e fiduciariamente senza l'espletamento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) In casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibili l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- b)** Per le attività comparanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c)** Per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d)** Per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 5.000,00 euro.

2. Per quanto contemplato alla lettera b) del precedente comma, l'Amministrazione può ricorrere anche ad operatori non inseriti nell'Albo dei Professionisti.

ART.8

Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare ai sensi dell'art.4), comma 1 e 2 con l'operatore economico sia applica il decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 (in Gazzetta Ufficiale del 26 Aprile 2001 n.96) se le relative tariffe sono ritenute motivatamente adeguate.

ART.9

Requisiti degli operatori economici

1.L'affidamento dei "servizi tecnici" di cui all'art.1) è effettuato ai soggetti di cui al comma 1. Lettera d). e). f). g) e h) dell'articolo 90 del Codice.

ART.10

Offerta economica più vantaggiosa

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri idonei in relazione all'oggetto dell'incarico a determinare la qualità e il valore tecnico dell'offerta, prendendo in considerazione elementi quali il metodo e l'organizzazione delle prestazioni la composizione del gruppo preposto per lo svolgimento del servizio, la riduzione del tempo di esecuzione della prestazione. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell'offerta elementi che attengono all'accertamento dell'idoneità degli offerenti, quali l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori analoghi già realizzati.

ART.11

Commissione esaminatrice

1. La valutazione di cui all'art.8 è demandata a una Commissione giudicatrice composta da Dirigente (Responsabile Unico del procedimento) che la presiede e da due componenti selezionati fra i funzionari dell'Ente. Se l'Ente non ha al proprio interno personale con la professionalità richiesta, i componenti esperti

sono scelti fra tecnici di altri Enti locali, docenti universitari, professionisti, sulla base di designazioni, rispettivamente dell'Università o degli ordini professionali.

2. La Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3. Ai componenti della Commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art.84, commi 5,6 e 7 del Codice.

4. La partecipazione alla Commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza per i componenti interni.

ART.12

Verifica anomalia delle offerte

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applicano i criteri di individuazione ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli 86,87 e 88 del Codice.
2. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applica l'esclusione automatica della gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86, comma 1 del Codice, come previsto dall'art.124 comma 8 dello stesso Codice.
3. In ogni caso, è valutata, in contraddittorio con gli interessati, la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART.13

Divieto di frazionamento

1. Nessuno dei "servizi tecnici" può essere artificialmente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina che regola il suo affidamento.

ART.14

Incarichi di importo pari o superiore ai 100.000,00 Euro

1. I "servizi tecnici" per importi pari e superiori ai 100.000,00 Euro saranno affidati con specifici bandi ai sensi dell'art.91 comma 1 del Codice e nel rispetto dell'art.261 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207.

ART.15

Rinvio

1: Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

ART.16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.